SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

23 ottobre 2007 *

Nei procedimenti riuniti C-11/06 e C-12/06,

aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht Aachen (Germania), con decisioni 22 novembre 2005, pervenute in cancelleria l'11 gennaio 2006, nelle cause

Rhiannon Morgan (C-11/06)

contro

Bezirksregierung Köln,

e

Iris Bucher (C-12/06)

contro

Landrat des Kreises Düren,

* Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, G. Arestis e U. Lõhmus, presidenti di sezione, dai sigg. P. Kūris, E. Juhász, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 30 gennaio 2007,

considerate le osservazioni presentate:

— per la sig.ra Morgan, dall'avv. P. Kreierhoff, Rechtsanwalt;

— per la sig.ra Bucher, dall'avv. K.-D. Kucznierz, Rechtsanwalt;

— per la Bezirksregierung Köln, dalla sig.ra E. Frings-Schäfer, in qualità di agente;

— per il Landrat des Kreises Düren, dal sig. G. Beyß, in qualità di agente;

— per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;

— per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocato dello Stato;

— per il governo olandese, dalle sig.re H.-G. Sevenster e M. de Mol, nonché dal sig. P.P.J. van Ginneken, in qualità di agenti;

— per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer e dal sig. G. Eberhard, in qualità di agenti;

— per il governo finlandese, dalla sig.ra E. Bygglin, in qualità di agente;

— per il governo svedese, dalla sig.ra A. Falk, in qualità di agente;

— per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra C. Gibbs, in qualità di agente, assistita dai sigg. D. Anderson, QC, e T. Ward, barrister;

— per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re M. Condor-Durande e S. Grünheid nonché dal sig. W. Bogensberger, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 2007,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione degli artt. 17 CE e 18 CE.

2 Tali domande sono state sollevate nell'ambito di due controversie che vedono opposti, da un lato, la sig.ra Morgan alla Bezirksregierung Köln (autorità amministrativa locale di Colonia) e, dall'altro, la sig.ra Bucher al Landrat des Kreises Düren (capo dei servizi amministrativi del Kreis di Düren) riguardo al loro diritto ad un sussidio alla formazione per il compimento di studi presso un istituto di insegnamento superiore situato al di fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.

Contesto normativo nazionale

3 L'art. 5, n. 1, della legge federale in materia di incentivi individuali alla formazione (Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung — Bundesausbildungsförderungsgesetz; in prosieguo: il «BAföG») così dispone:

«Agli studenti di cui all'art. 8, n. 1, vengono concessi sussidi alla formazione qualora frequentino quotidianamente, spostandosi dalla propria residenza stabile nel

territorio tedesco, un istituto d'insegnamento situato all'estero. Per residenza stabile, ai sensi della presente legge, s'intende il luogo in cui si trova, non solo temporaneamente, il centro delle relazioni sociali dell'interessato, senza che sia richiesta la volontà di stabilirvisi a titolo permanente; il soggiorno effettuato unicamente a fini di formazione non si considera una residenza stabile».

4 Ai sensi dell'art. 5, n. 2, del BAföG:

«I sussidi alla formazione vengono concessi agli studenti che abbiano la propria residenza stabile nel territorio tedesco e che compiano studi presso un istituto di insegnamento con sede all'estero, a condizione che:

(...)

3. lo studente, dopo aver frequentato un istituto tedesco di insegnamento per almeno un anno, prosegua la sua formazione presso un istituto di insegnamento sito in un altro Stato membro dell'Unione europea

e che l'interessato disponga delle conoscenze linguistiche sufficienti. (...)».

5 L'art. 8, n. 1, del BAföG, è formulato nei termini seguenti:

« I sussidi alla formazione vengono concessi:

1. ai cittadini tedeschi ai sensi della legge fondamentale,

(...);

8. agli studenti che, conformemente all'art. 3 della legge sulla libera circolazione dei cittadini dell'Unione, hanno diritto, in qualità di coniugi o figli, all'ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale tedesco, ovvero che non possano beneficiare, in qualità di figli, di tali diritti per il solo fatto di aver compiuto o superato 21 anni di età e di non essere a carico dei rispettivi genitori o del coniuge;

9. agli studenti cittadini di un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero di un altro Stato membro dell'Accordo sullo Spazio economico europeo che abbiano svolto attività di lavoro dipendente nel territorio tedesco prima di iniziare gli studi;

(...)».

Le controversie principali

La causa C-11/06

6 Dopo aver terminato gli studi secondari in Germania, la sig.ra Morgan, cittadina tedesca nata nel 1983, ha trascorso un anno nel Regno Unito come ragazza alla pari.

7 Dal 20 settembre 2004 ha seguito studi di genetica applicata presso l'University of the West of England a Bristol (Regno Unito).

8 Nel corso del mese di agosto 2004 ha presentato domanda alla Bezirksregierung Köln, convenuta nella causa principale, per ottenere un sussidio alla formazione relativamente ai suoi studi nel Regno Unito, sostenendo, in particolare, che nel territorio tedesco non era disponibile un ciclo di studi ad indirizzo genetico.

9 Con decisione 25 agosto 2004, tale domanda è stata respinta in quanto la sig.ra Morgan non rispondeva ai requisiti di cui all'art. 5, n. 2, del BAföG per poter beneficiare di un aiuto alla formazione riguardo a studi seguiti presso un istituto di insegnamento sito al di fuori della Germania. In particolare, non avendo proseguito, in un altro Stato membro, studi seguiti in Germania durante un periodo di almeno un anno, essa non avrebbe soddisfatto il requisito di cui al punto 3 di tale disposizione, in base al quale gli studi compiuti al di fuori della Germania devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio tedesco (in prosieguo: il «requisito della prima fase di studi»).

10 Poiché il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra Morgan avverso la detta decisione di rigetto è stato a sua volta respinto con decisione 3 febbraio 2005 dalla Bezirksregierung Köln, la controversia è stata sottoposta al giudice del rinvio.

La causa C-12/06

11 Dal 1° settembre 2003 la sig.ra Bucher, cittadina tedesca, ha seguito studi di ergoterapia presso la Hogeschool Zuyd in Heerlen (Paesi Bassi), nelle immediate vicinanze della frontiera tedesca.

12 Fino al 1° luglio 2003 la sig.ra Bucher abitava con i genitori a Bonn (Germania). Essa si è quindi trasferita con il proprio convivente in un alloggio sito a Düren (Germania), da essa designato come propria residenza principale e a partire dal quale si recava a Heerlen per i detti studi.

13 Nel corso del mese di gennaio 2004 la sig.ra Bucher ha presentato domanda al Landrat des Kreises Düren, convenuto nella causa principale, per ottenere un sussidio alla formazione relativamente agli studi seguiti nei Paesi Bassi.

14 Tale domanda è stata respinta con decisione 7 luglio 2004, in quanto la sig.ra Bucher non rispondeva ai requisiti di cui all'art. 5, n. 1, del BAföG. Essa avrebbe infatti fissato la propria residenza in una zona di confine al solo scopo di seguire la sua formazione professionale.

15 Poiché il ricorso gerarchico proposto dalla sig.ra Bucher avverso la detta decisione di rigetto è stato a sua volta respinto con decisione 16 novembre 2004 dalla Bezirksregierung Köln, la controversia è stata sottoposta al giudice del rinvio. Secondo tale giudice, la sig.ra Bucher non soddisfaceva né i requisiti posti dall'art. 5, n. 1, del BAföG, né quelli di cui all'art. 5, n. 2, punto 3, della stessa legge.

Le questioni pregiudiziali

16 Investito così dei ricorsi giurisdizionali delle sig.re Morgan e Bucher, il Verwaltungsgericht Aachen si chiede se gli artt. 17 CE e 18 CE ostino ai requisiti posti in termini alternativi all'art. 5, n. 2, punto 3, nonché all'art. 5, n. 1, del BAföG per poter beneficiare di sussidi alla formazione relativamente a studi seguiti in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania.

17 Il Verwaltungsgericht Aachen ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, delle quali la prima, comune alle due cause principali, è l'unica questione sollevata nella causa C-11/06:

«1) Se il diritto di libera circolazione sancito per i cittadini dell'Unione europea dagli artt. 17 CE e 18 CE impedisca ad uno Stato membro di negare ad un proprio cittadino, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, la concessione di un aiuto alla formazione per studi da compiersi interamente in un altro Stato membro, sulla base del rilievo che tale formazione non rappresenta la prosecuzione degli studi della durata di almeno un anno seguiti presso un istituto di insegnamento situato nel territorio nazionale.

2) Se il diritto di libera circolazione sancito per i cittadini dell'Unione europea dagli artt. 17 CE e 18 CE impedisca ad uno Stato membro di negare, in una fattispecie come quella oggetto del presente procedimento, la concessione di sussidi alla formazione ad un proprio cittadino che, quale "pendolare", compia la propria formazione in uno Stato membro contiguo, sulla base del rilievo che l'interessato risiede nel comune tedesco situato in prossimità del confine unicamente a fini di formazione e che tale luogo di soggiorno non costituisce la sua residenza stabile».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla questione comune alle cause C-11/06 e C-12/06

18 Con tale questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli artt. 17 CE e 18 CE ostino ad un requisito quale quello di una prima fase di studi. Come risulta dalle decisioni di rinvio, quest'ultimo consiste nel duplice obbligo, per poter beneficiare degli aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti che ne facciano richiesta, da un lato, di aver seguito una formazione per un periodo di almeno un anno in quest'ultimo Stato e, dall'altro, di continuare unicamente questa stessa formazione in un altro Stato membro.

19 Le sig.re Morgan e Bucher argomentano, in particolare, che, per il fatto che non sono disponibili nel territorio tedesco formazioni professionali in materia, rispettivamente, di genetica applicata e di ergoterapia, esse siano obbligate a rinunciare ai sussidi alla formazione in un altro Stato membro a titolo del BAföG.

20 Il governo tedesco e i convenuti nelle cause principali sostengono che il requisito della prima fase di studi non costituisce una limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno previsto all'art. 18 CE e, in subordine, essi ritengono che, anche ammesso che sussista una siffatta limitazione, essa sarebbe giustificabile e proporzionata. Siffatta analisi è, sostanzialmente, condivisa dai governi olandese, austriaco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee.

21 Secondo i governi italiano, finlandese e svedese, il requisito della prima fase di studi costituisce una limitazione alla libera circolazione dei cittadini dell'Unione. Il governo italiano, contrariamente alle conclusioni del governo svedese a tal proposito, considera che tale limitazione non sia giustificata nelle circostanze delle cause principali. A parere del governo finlandese, spetta al giudice del rinvio valutare se tale limitazione possa essere giustificata da considerazioni oggettive e proporzionate all'obiettivo legittimamente perseguito.

22 Si deve ricordare che, in quanto cittadine tedesche, le sig.re Morgan e Bucher godono della cittadinanza dell'Unione ai termini del detto art. 17, n. 1, CE e possono dunque avvalersi, eventualmente anche nei confronti del loro Stato membro d'origine, dei diritti afferenti a tale status (v. sentenza 26 ottobre 2006, causa C-192/05, Tas-Hagen e Tas, Racc. pag. I-10451, punto 19).

23 Tra le fattispecie che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto comunitario figurano quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato CE, in particolare quelle attinenti alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall'art. 18 CE (v. sentenza 11 settembre 2007, causa C-76/05, Schwarz e Gootjes-Schwarz, Racc. pag. I-6849, punto 87 e giurisprudenza citata). Nelle cause principali gli aiuti in questione riguardano appunto studi compiuti in un altro Stato membro.

24 In proposito, si deve anzitutto precisare che, se è pur vero, come sottolineato dai governi tedesco, olandese, austriaco, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che gli Stati membri sono competenti, in forza dell'art. 149, n. 1, CE, per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione dei loro rispettivi sistemi di istruzione, non è men vero che tale competenza deve essere esercitata nel rispetto del diritto comunitario (v., in questo senso, sentenze 13 novembre 1990, causa C-308/89, di Leo, Racc. pag. I-4185, punti 14 e 15; 8 giugno 1999, causa C-337/97, Meeusen, Racc. pag. I-3289, punto 25; 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione/Austria, Racc. pag. I-5969, punti 31-35, nonché Schwarz e Gootjes-Schwarz, cit., punto 70), e, in particolare, delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri quale conferita dall'art. 18, n. 1, CE (v., in questo senso, sentenza Schwarz e Gootjes-Schwarz, cit., punto 99).

25 Si deve poi rilevare che una normativa nazionale che penalizzi taluni suoi cittadini per il solo fatto di aver esercitato la loro libertà di circolare e di soggiornare in un altro Stato membro rappresenta una restrizione delle libertà riconosciute dall'art. 18, n. 1, CE a tutti i cittadini dell'Unione (v. sentenze 18 luglio 2006, causa C-406/04, De Cuyper, Racc. pag. I-6947, punto 39; Tas-Hagen e Tas, cit., punto 31, nonché Schwarz e Gootjes-Schwarz, cit., punto 93).

26 Infatti, le facilitazioni previste dal Trattato in materia di circolazione dei cittadini dell'Unione non potrebbero dispiegare pienamente i loro effetti se un cittadino di uno Stato membro potesse essere dissuaso dall'avvalersene dagli ostacoli posti al suo soggiorno in un altro Stato membro a causa di una normativa del suo Stato d'origine che lo penalizzi per il solo fatto che egli ne abbia usufruito (v., in questo senso, sentenze 11 luglio 2002, causa C-224/98, D'Hoop, Racc. pag. I-6191, punto 31; 29 aprile 2004, causa C-224/02, Pusa, Racc. pag. I-5763, punto 19, nonché Schwarz e Gootjes-Schwarz, cit., punto 89).

27 Tale considerazione è particolarmente importante nel settore dell'istruzione, tenuto conto degli obiettivi perseguiti dagli artt. 3, n. 1, lett. q), CE e 149, n. 2, secondo

trattino, CE, ovverosia, in particolare, favorire la mobilità degli studenti e degli insegnanti (v. citate sentenze D'Hoop, punto 32, e Commissione/Austria, punto 44).

28 Di conseguenza, allorché uno Stato membro prevede un sistema di aiuti alla formazione che consente a studenti di beneficiarne nell'ipotesi in cui compiano studi in un altro Stato membro, esso deve far sì che le modalità di concessione di tali aiuti non creino una limitazione ingiustificata al detto diritto di circolare e soggiornare nel territorio degli altri Stati membri (v., per analogia, riguardo all'art. 39 CE, sentenza 17 marzo 2005, causa C-109/04, Kranemann, Racc. pag. I-2421, punto 27).

29 Nella fattispecie, è pacifico che le ricorrenti nella causa principale, che hanno iniziato i loro studi superiori in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania, sono state assoggettate, per beneficiare degli aiuti alla formazione, al requisito della prima fase di studi, che è tuttavia imposto solo nel caso di studi seguiti al di fuori del territorio nazionale.

30 Orbene, il duplice obbligo, — richiamato al punto 18 della presente sentenza —, derivante dal requisito della prima fase di studi, in considerazione degli inconvenienti personali, dei costi aggiuntivi nonché degli eventuali ritardi che esso comporta, è atto a dissuadere cittadini dell'Unione dal lasciare la Repubblica federale di Germania per seguire studi in un altro Stato membro e avvalersi così della loro libertà di circolare e soggiornare in quest'ultimo, quale conferita dall'art. 18, n. 1, CE.

31 Così, la necessità per uno studente di trascorrere un anno presso un istituto di istruzione situato nel territorio tedesco prima di poter percepire aiuti per la formazione seguita in un altro Stato membro è idonea a dissuaderlo dal recarsi

successivamente in un altro Stato membro per proseguire i suoi studi. Ciò è vero a maggior ragione laddove tale anno non sia riconosciuto ai fini del calcolo della durata degli studi nell'altro Stato membro.

32 Contrariamente a quanto sostenuto in sostanza dal governo tedesco, gli effetti restrittivi derivanti dal requisito della prima fase di studi non sono né troppo aleatori né troppo insignificanti, in particolare per coloro che dispongono di risorse finanziarie più limitate, per poter costituire una limitazione della libertà di circolare e di soggiornare nel territorio degli Stati membri, quale conferita dall'art. 18, n. 1, CE.

33 Una restrizione del genere può essere giustificata, con riferimento al diritto comunitario, solo se è basata su considerazioni oggettive di interesse generale, indipendenti dalla cittadinanza delle persone interessate, ed è commisurata allo scopo legittimamente perseguito dal diritto nazionale (sentenze citate De Cuyper, punto 40; Tas-Hagen e Tas, punto 33, nonché Schwarz e Gootjes-Schwarz, punto 94). Dalla giurisprudenza emerge che una misura è proporzionata quando è idonea a realizzare l'obiettivo perseguito, ma al contempo non va oltre quanto necessario per il suo raggiungimento (sentenza De Cuyper, cit., punto 42).

34 È alla luce dei criteri della giurisprudenza ricordata nel punto precedente che occorre esaminare gli argomenti presentati alla Corte diretti a giustificare il requisito della prima fase di studi.

35 In primo luogo, secondo la Bezirksregierung Köln, tale requisito sarebbe giustificato dall'intento di garantire che l'aiuto alla formazione sia accordato ai soli studenti meritevoli. Del pari, all'udienza, il governo tedesco ha sottolineato che tale requisito ha lo scopo di consentire agli studenti di dimostrare la loro volontà di seguire e concludere i loro studi con successo e celermente.

36 È fuor di dubbio che l'obiettivo di garantire che gli studenti concludano il loro ciclo di studi velocemente, contribuendo così, in particolare, all'equilibrio finanziario del sistema di istruzione dello Stato membro interessato, è idoneo a costituire uno scopo legittimo nell'ambito dell'organizzazione del detto sistema. Tuttavia, nessun elemento fornito alla Corte consente di ritenere che il requisito della prima fase di studi seguiti in Germania sia o possa essere adatto, in quanto tale, a garantire la conclusione del loro ciclo di studi da parte degli studenti interessati. Inoltre, l'imposizione di tale requisito nelle controversie principali, nei limiti in cui esso può avere la conseguenza, in pratica, di allungare la durata globale degli studi per i quali sono stati concessi i sussidi controversi nella causa principale, appare incoerente con il detto obiettivo e, pertanto, inidonea a realizzarlo. Un requisito siffatto non può quindi essere considerato proporzionato all'obiettivo perseguito.

37 In secondo luogo, il governo tedesco ha parimenti sostenuto, all'udienza, che il requisito della prima fase di studi ha lo scopo di consentire agli studenti di verificare se abbiano fatto «la scelta giusta» per i loro studi.

38 Nondimeno, tale requisito, esigendo una continuità tra gli studi seguiti per il periodo di almeno un anno in Germania e quelli seguiti in un altro Stato membro, appare incoerente con tale obiettivo. Tale criterio di continuità, infatti, è atto non solo a dissuadere, se non ad impedire, agli studenti di seguire in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania una formazione differente da quella seguita per un periodo di almeno un anno in territorio tedesco, ma anche, per tale fatto, a dissuaderli dall'abbandonare la formazione inizialmente prescelta laddove ritengano che la scelta fatta non sia più ad essi confacente e desiderino seguire la loro formazione in uno Stato membro diverso dalla Repubblica federale di Germania.

39 Peraltro, per quel che riguarda le formazioni per le quali non esistano equivalenti nel territorio tedesco, tale requisito di continuità, come ha rilevato il giudice del rinvio, costringe studenti interessati — cui, come risulta dal punto 19 della presente sentenza, ritengono di appartenere le ricorrenti nelle cause principali —, a scegliere

tra rinunciare completamente alla formazione che avevano inteso seguire in un altro Stato membro oppure perdere completamente il vantaggio degli aiuti alla formazione. Il requisito in questione non può essere quindi considerato proporzionato all'obiettivo diretto ad agevolare una scelta oculata della formazione che gli studenti interessati si propongono di seguire.

40 In terzo luogo, il governo tedesco ha sostenuto inoltre, all'udienza, che il sistema tedesco di aiuti alla formazione, considerato nel suo complesso, è inteso a promuovere il compimento di studi negli Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania. Gli studenti interessati, infatti, posto che abbiano soddisfatto il requisito della prima fase di studi, potrebbero beneficiare di un aiuto alla formazione per un anno aggiuntivo qualora rientrino in Germania per completare i loro studi presso un istituto di insegnamento tedesco e potrebbero richiedere anche contributi per talune spese di viaggio nonché, eventualmente e in certi limiti predefiniti, per le spese di iscrizione e di assicurazione malattia.

41 In proposito, è sufficiente constatare che tali elementi, certamente utili per gli studenti che soddisfino il requisito della prima fase di studi, non sono come tali atti a giustificare la limitazione del diritto di libera circolazione e di soggiorno previsto all'art. 18 CE, costituita da questo stesso requisito, in particolare per quanto riguarda gli studenti che si rechino in un altro Stato membro per compiervi tutti i loro studi superiori, i quali non concluderanno quindi i loro studi presso un istituto di insegnamento situato nel territorio tedesco.

42 In quarto luogo, la Bezirksregierung Köln, nonché i governi olandese e austriaco sostengono, sostanzialmente, che una limitazione come quella risultante dall'applicazione del requisito della prima fase di studi può essere giustificata dall'interesse ad evitare che gli aiuti alla formazione concessi per studi seguiti integralmente in uno Stato membro diverso da quello d'origine divengano un onere irragionevole che

potrebbe portare all'abbassamento generale del livello globale delle prestazioni concesse per gli studi nello Stato membro d'origine. Quanto al governo svedese e alla Commissione, essi considerano legittimo per uno Stato membro, in materia di concessione degli aiuti alla formazione, di assicurarsi che gli studenti interessati appartengano tanto alla sua società in generale quanto al suo sistema d'istruzione.

43 È ben vero che la Corte ha riconosciuto che può essere legittimo per uno Stato membro, al fine di evitare che la concessione di aiuti diretti a coprire le spese di mantenimento di studenti provenienti da altri Stati membri divenga un onere irragionevole, che potrebbe avere conseguenze sul livello globale degli aiuti che possono essere concessi da tale Stato, di concedere i detti aiuti solo agli studenti che abbiano dimostrato un certo grado di integrazione nella società dello Stato medesimo (sentenza 15 marzo 2005, causa C-209/03, Bidar, Racc. pag. I-2119, punti 56 e 57).

44 In linea di principio, se esiste un rischio di un siffatto onere irragionevole, considerazioni analoghe possono applicarsi per quanto riguarda la concessione da parte di uno Stato membro di aiuti alla formazione agli studenti che intendano seguire studi in altri Stati membri.

45 Orbene, nelle cause principali, come ha in sostanza rilevato il giudice del rinvio, il grado di integrazione nella società che uno Stato membro potrebbe legittimamente esigere deve, in ogni caso, essere considerato dimostrato dal fatto che le ricorrenti nelle cause principali sono cresciute in Germania e hanno ivi frequentato le scuole.

46 Risulta pertanto che il requisito della prima fase di studi, che esige che un periodo di studi superiori di almeno un anno sia stato precedentemente effettuato nello Stato membro d'origine, presenta un carattere troppo generale ed esclusivo a tale riguardo. Esso privilegia infatti indebitamente un elemento che non è necessariamente rappresentativo del grado di integrazione nella società di tale Stato membro al momento della richiesta dell'aiuto, eccedendo così quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito e non può quindi essere considerato proporzionato (v., per analogia, sentenza D'Hoop, cit., punto 39).

47 In quinto luogo, i governi austriaco, svedese e del Regno Unito, nonché la Commissione ricordano la mancanza di disposizioni di coordinamento tra gli Stati membri in materia di aiuti alla formazione. In mancanza di tali disposizioni, esisterebbe un rischio di cumulo di diritti qualora dovesse essere eliminato un requisito come quello della prima fase di studi.

48 A tal proposito, il governo del Regno Unito ha menzionato, tanto nelle osservazioni scritte, quanto all'udienza, la circostanza che la sig.ra Morgan sembra aver ricevuto da parte delle autorità del Regno Unito, per i suoi studi presso l'University of the West of England, un aiuto economico sotto forma di sussidi per la retta scolastica e le spese di mantenimento nonché di concessione di un prestito.

49 Su questo punto, il governo tedesco ha fatto presente all'udienza, in risposta ai quesiti della Corte, che l'art. 21, n. 3, del BAföG contiene una disposizione diretta a prendere in considerazione, per calcolare il reddito pertinente ai fini dell'applicazione di tale legge, gli aiuti alla formazione o altri sussidi dello stesso tipo eventualmente ricevuti da fonti diverse rispetto alle disposizioni di tale legge.

50 Per contro, il requisito della prima fase di studi non mira in alcun modo ad impedire gli eventuali aiuti dello stesso tipo ricevuti in un altro Stato o a tenerne conto. Non si può dunque utilmente sostenere che tale requisito sia idoneo o necessario, di per sé, a garantire che non si verifichi un cumulo di tali aiuti.

51 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre risolvere la questione comune alle due cause principali nel senso che gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per poter beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.

Sulla seconda questione nella causa C-12/06

52 Secondo il giudice del rinvio, il ricorso dinanzi ad esso proposto dalla sig.ra Bucher si concluderebbe in senso favorevole a quest'ultima nel caso di soluzione affermativa alla questione comune alle due cause principali.

53 Pertanto, considerato che la soluzione alla detta questione è stata affermativa, nella fattispecie non è necessario procedere alla soluzione della seconda questione sollevata nella causa C-12/06.

Sulle spese

54 Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli artt. 17 CE e 18 CE ostano, in circostanze come quelle delle cause principali, ad un requisito secondo il quale, per poter beneficiare di aiuti alla formazione concessi per studi seguiti in uno Stato membro diverso da quello di cui sono cittadini gli studenti che ne fanno richiesta, tali studi devono costituire la prosecuzione di una formazione seguita per un periodo di almeno un anno nel territorio dello Stato membro di origine degli studenti medesimi.

Firme